



2015

Shaping Expertise across European Justice Systems

IT

Guida sulle buone pratiche per la consulenza tecnica nell'Unione europea

EGLE

European Guide for Legal Expertise

Guida Europea per la Consulenza



Co-finanziato dal
Programma Giustizia
Civile dell'Unione
Europea

eeei EUROPEAN
EXPERTISE
& EXPERT
INSTITUTE

Shaping Expertise across European Justice Systems

JUST/2013/JCIV/AG/4664

**Guida
sulle
buone pratiche
per la consulenza tecnica
civile
nell'Unione europea**

EGLE

European Guide for Legal Expertise

Guida Europea per la Consulenza Tecnica

Prefazione

Nella mia veste di presidente dell'European Expertise and Expert Institute (EEEI) [Istituto europeo della consulenza e dei consulenti], sono fiero di presentare questa **Guida sulle buone pratiche per la consulenza tecnica civile nell'Unione europea**.

Questa Guida è il frutto di oltre dieci anni di ricerche, discussioni e di scambi tra le parti interessate di tutta Europa, per migliorare i procedimenti giudiziari e per accrescere la fiducia dei cittadini e delle imprese nella giustizia, sia quando sono nel loro Stato membro che quando lavorano o vivono in un paese che li ospita e si trovano a trattare questioni transfrontaliere.

Sotto il nome EGLE – *European Guide for Legal Expertise* [Guida europea per la consulenza tecnica]– con il sostegno finanziario della Direzione Generale Giustizia della Commissione europea, per due anni si è regolarmente riunita una comunità di giudici, avvocati, consulenti tecnici, accademici e studenti di legge per discutere gli aspetti essenziali della consulenza tecnica in materia civile, per trovare i mezzi per armonizzare e migliorare i vari sistemi in vigore e per proporre una base di lavoro costituita dalle migliori pratiche in Europa.

Lo strumento utilizzato – la conferenza di consenso – si è rivelato estremamente efficace per far emergere delle convergenze partendo da realtà di consulenza tecnica e di consulenti tecnici che sono eterogenee. Il metodo di organizzazione della conferenza ha consentito di riunire in modo partecipativo le varie pratiche ed esperienze appartenenti a sistemi molto diversi, quello di common law e quello di diritto civile, e di trarre il meglio da tali pratiche al fine di proporre una base comune per migliorare la consulenza tecnica nel campo civile.

Il progetto EGLE si è sviluppato in oltre 25 riunioni organizzate in 10 città europee, ed anche attraverso e-mail, conferenze telefoniche e scambi di documenti. In modo informale, le discussioni che si sono svolte fuori seduta hanno anch'esse contribuito alla riflessione, alla scoperta di altri sistemi, altre esperienze ed altre pratiche.

Il progetto è stato portato avanti dai componenti dei gruppi di lavoro, dai partecipanti alla conferenza plenaria, organizzata dalla Corte di cassazione italiana a Roma il 29 maggio 2015, che hanno condiviso reazioni e proposte, e infine dalla Giuria di 9 personalità europee che ha discusso, dibattuto e saputo trarre da tutti questi scambi l'essenza delle pratiche di ciascun paese e di ciascuna esperienza.

Questa Giuria, riunita a porte chiuse per la prima volta a Roma, e poi in due intense sessioni di lavoro di cui l'ultima si è svolta a settembre a Lisbona, ha messo in evidenza il meglio dei diversi sistemi di consulenza tecnica giudiziaria civile e alla conclusione dei suoi lavori ha proposto i punti di convergenza tra le varie procedure di consulenza tecnica, in particolare di common law e di diritto civile, degli Stati dell'UE, sia nuovi che vecchi membri.

Le sue conclusioni, presentate qui, contengono moltissime raccomandazioni e idee, sia per i paesi in cui le procedure di selezione, designazione e verifica della qualità del consulente sono fortemente strutturate, che per quelli in cui ciò ancora non avviene.

Inoltre, offrono dei veri punti di convergenza tra i consulenti tecnici nominati dal giudice e i consulenti tecnici di parte, il che costituisce un apporto inatteso ma molto rilevante di questo progetto. In conclusione, la **Guida sulle buone pratiche per la consulenza tecnica civile nell'Unione europea** è il risultato di un lavoro condotto da professionisti europei con l'obiettivo di migliorare ed armonizzare delle pratiche molto differenti; il tutto

sostenuto dalla volontà di definire un modello europeo forte, democratico e al servizio dei cittadini e delle imprese europei.

Questo consenso è stato ottenuto malgrado le differenze procedurali e culturali attuali e malgrado le residue diffidenze.

I partecipanti hanno imparato a conoscersi e a fidarsi tra loro. Questo è uno dei successi del progetto ed uno non di poco conto.

Ringraziamenti

Desideriamo porgere il nostro sentito ringraziamento a tutti i componenti della Giuria, con una menzione particolare per il suo presidente, Alain Nuée, ed anche per i componenti dei gruppi di lavoro (vedi pagina 44), i nostri partner (vedi pagina 46), gli interpreti e traduttori, e gli ospiti delle riunioni in Europa, per il loro tempo e profondo impegno, per il loro lavoro e per il loro sostegno al progetto.

Il nostro più rispettoso ringraziamento va anche al Presidente Giorgio Santacroce, Primo Presidente della Corte di Cassazione italiana, che ci ha sostenuto ed accolto in seno all'istituzione che presiede. Desideriamo anche ringraziare la Direzione Generale Giustizia della Commissione europea, per il suo sostegno finanziario, ed anche per i suoi preziosi consigli ed incoraggiamento durante tutto il progetto.

Jean-Raymond LEMAIRE
Presidente

Presentazione della Giuria

Simona Cristea

Magistrato, Professore ordinario all'Università di Bucarest, Facoltà di legge

Romania

Christiane Féral-Schuhl

Socio fondatore di Feral-Schuhl/Sainte-Marie e ex-Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Parigi

Francia

Eugenio Gay Montalvo

Vice-presidente emerito della Corte Costituzionale spagnola – Accademico

Spagna

Alain Nuée, *Presidente della Giuria EGLE e del comitato organizzativo*

Primo Presidente onorario presso la Corte d'appello di Versailles,
Presidente del Comitato di orientamento dell'EEEI

Francia

Anne Sanders

Professore associato di diritto civile e comparato all'Università di Bonn

Germania

Daniele Santossuosso

Professore di diritto commerciale all'Università la Sapienza di Roma

Italia

Jacques Sluysmans

Socio fondatore di Van der Feltz advocaten a l'Aja e professore di diritto delle espropriazioni all'Università Radboud di Nijmegen

Paesi Bassi

Duarte Nuno Vieira

Professore ordinario di medicina legale, etica e diritto medico, Università di Coimbra. Presidente del Consiglio europeo di medicina legale

Portogallo

Thomas Walford

Governatore dell'Expert Witness Institute e Direttore generale di Expert Evidence Limited

Regno Unito



Indice

Capitolo I Definizioni e limiti	5
Capitolo II Condizioni per poter ricorrere ad una consulenza tecnica	7
Capitolo III Nomina del consulente	9
Sezione I – Requisiti per essere nominati.....	9
§ 1 – Iscrizione su un elenco nazionale, regionale e/o un elenco di consulenti europei	9
§ 2 – Giuramento e adesione alla Guida sulle buone pratiche	11
Sezione II – Procedura di nomina	12
Sezione III – Contestazione della nomina del consulente	12
Capitolo IV La procedura di consulenza	13
Sezione I – I principi comuni della procedura e l’ufficio del giudice	13
§1 Il principio del contraddittorio	13
§2 Il controllo giudiziario del consulente nominato dal giudice	13
Sezione II – Svolgimento del procedimento	14
§1 Definizione e durata del mandato di consulenza	14
§ 2 – Proroga dell’incarico	14
§ 3- Incontri di consulenza e relazioni complementari	15
§4- La restituzione e la conservazione delle prove documentali tenute dal consulente nel corso della sua attività	15
Sezione III – Udienza.....	15
Sezione IV–Procedure semplificate	15
Capitolo V Relazione di consulenza tecnica.....	17
Sezione I – Relazione preliminare	17
Sezione II – Struttura della relazione	17
Sezione III - Effetto	19
Capitolo VI Remunerazione del consulente.....	21
Capitolo VII Status dei consulenti	23
Sezione I- I diritti del consulente	23
Sezione II – L’etica del consulente.....	23
Sezione III– Garanzia della qualità.....	25
§ 1 Principi generali	25
§ 2 Organismi nazionali di certificazione.....	26
§ 3 Elenco dei consulenti europei e organo europeo incaricato di stabilire tale elenco	27



Co-funded by the Civil
Justice Programme of
the European Union



Shaping Expertise across European Justice Systems

JUST/2013/JCIV/AG/4664

Conclusioni	29
Allegato	31
CODICE DEONTOLOGICO DEL CONSULENTE TECNICO EUROPEO (Proposta)	32
Bibliografia	41
I componenti dei gruppi di lavoro	44
I nostri partner	46
Nota informativa sull'EEEI	47
Modulo di adesione	48
ANNOTAZIONI	49

«Il sostegno ricevuto dalla Commissione europea per la produzione di questa pubblicazione non comporta in alcun modo l'approvazione del suo contenuto, il quale riflette unicamente il punto di vista degli autori; la Commissione non può in alcun modo essere ritenuta responsabile dell'eventuale uso che possa essere fatto delle informazioni contenute nella presente pubblicazione.»

Guida sulle buone pratiche per la consulenza tecnica civile nell'Unione europea

Oggetto

- 01- Le raccomandazioni sulle buone pratiche contenute in questa guida hanno lo scopo di rinsaldare la fiducia dei giudici, delle parti e dei loro avvocati, e più in generale dei cittadini dell'Unione europea, nelle consulenze fornite dai consulenti tecnici in Europa, di migliorare la qualità delle decisioni giudiziarie, e di garantire l'interoperabilità tra i paesi membri in particolare nel caso di cause transfrontaliere. Per raggiungere questi obiettivi, le raccomandazioni tendono ad assicurare il riconoscimento in ambito Unione europea delle consulenze tecniche effettuate da consulenti tecnici che appartengono agli Stati membri dell'Unione e l'armonizzazione delle norme applicabili alla consulenza tecnica nonché allo status del consulente tecnico.
- 02- La maggior parte delle raccomandazioni formulate possono essere immediatamente applicate, altre hanno bisogno della costituzione di organi ad hoc, altre ancora dell'adattamento, in alcuni Stati membri, delle norme di procedura civile.
- 03- La loro rapida generalizzazione a tutti gli Stati membri sarebbe certamente agevolata dalla creazione di una procedura civile autonoma, propria delle consulenze tecniche transfrontaliere che, come avviene per la procedura di ingiunzione di pagamento europea, si applicherebbe parallelamente alle procedure esistenti negli Stati membri. Questa agevolerebbe inoltre il ricorso ad uno qualsiasi dei consulenti tecnici dell'Unione europea, imponendo a quelli che desiderano lavorare oltre le loro frontiere interne di conoscere solo due procedure: quella del loro Stato di origine e quella di questa procedura di consulenza detta europea.

Capitolo I Definizioni e limiti

- 1.1 I principi guida che seguono si applicano a tutti i consulenti tecnici, sia quelli nominati dal giudice, che quelli nominati congiuntamente dalle parti, o ancora quelli nominati dall'una o dall'altra parte, con il fine di illuminare il giudice su alcuni aspetti tecnici.
- 1.2 Questi principi si applicano dunque in presenza di alcune condizioni alle seguenti tre categorie di consulenti individuate dalla Commissione europea per l'efficacia della giustizia [Commission européenne pour l'Efficacité de la Justice - European Commission for the Efficiency of Justice] (CEPEJ)¹
- **i consulenti tecnici d'ufficio**, che mettono a disposizione del giudice le loro cognizioni scientifiche e tecniche su questioni di fatto,
 - **i consulenti tecnici di parte**, che forniscono le loro cognizioni a sostegno tecnico delle argomentazioni delle parti;
 - **i consulenti giuridici**, che possono essere consultati per fornire al giudice cognizioni su norme, pratiche e diritti in vigore in un paese straniero e in particolare un paese non membro dell'Unione europea.
- 1.3 I consulenti designati dalle parti e pagati da queste dovrebbero essere specificamente richiesti di seguire le buone pratiche qui indicate dal momento che, come in Spagna² o nel Regno Unito³, sono tenuti per legge o in virtù del giuramento che prestano, ad alcuni obblighi nei confronti del giudice che sono superiori a quelli che hanno nei confronti delle parti che li hanno nominati.
- 1.4 In assenza di giuramento o di disposizione di legge che faccia prevalere l'interesse della giustizia su quello della parte che nomina il consulente, il consulente nominato dalla parte – che allora è allora denominato consulente privato e non consulente tecnico giudiziario – non è interessato dalle disposizioni di questo testo. In realtà, dato che la vocazione esclusiva di questo è di fornire un aiuto tecnico alle parti che lo consultano, i suoi pareri possono essere inseriti negli atti del dibattimento come qualsiasi altro atto, ma sono comunque macchiati da un'obiettiva mancanza di imparzialità che esclude ogni loro assimilazione con quelli dei consulenti tecnici giudiziari.

¹ CEPEJ Rapporto 2014 su « i sistemi giudiziari europei: efficacia e qualità della giustizia » pagina 459

² L'articolo 335-2 della legge di procedura civile spagnola stabilisce che « nell'esporre la sua relazione, il consulente dovrà prestare giuramento o promettere di dire tutta la verità, di aver agito o di agire, a seconda dei casi, con la massima obiettività possibile, tenendo conto in egual misura di quanto possa essere a favore di una parte e di quanto le potrebbe nuocere, e che è a conoscenza delle sanzioni penali in cui potrebbe incorrere non svolgendo il suo compito di consulente».

³ Nel Regno Unito le norme sono definite con riferimento al CPR 35, PD 35 e al *Protocol for the instruction of experts* (Protocollo per la nomina dei consulenti tecnici) nelle cause civili, e Crim PR 33 nelle cause penali.

- 1.5 Tuttavia, quando questi consulenti privati sono iscritti nell'elenco dei consulenti tecnici e hanno prestato giuramento in previsione o seguito della loro iscrizione in detto elenco, essi si trovano obbligati a rispettare il loro dovere nei confronti del giudice e del tribunale e debbono sempre tener conto degli elementi di prova a loro conoscenza. Non possono prescindere dalla verità che debbono alla giustizia e dunque dovrebbero essere tenuti a seguire le norme sulle buone pratiche di questa guida.
- 1.6 I consulenti tecnici possono essere persone fisiche o persone giuridiche (laboratori pubblici o privati, università ecc., qui di seguito denominati Fornitori di Servizi di Consulenza Tecnica) a condizione che in quest'ultimo caso vi sia almeno una persona fisica in seno alla persona giuridica che abbia la qualità di consulente tecnico e che assuma la responsabilità della relazione e che l'organizzazione della persona giuridica garantisca l'indipendenza del consulente tecnico che firma la relazione.
- 1.7 La missione del consulente tecnico d'ufficio e di quello di parte si limita alla determinazione dei fatti e alle conclusioni tecniche e/o a un parere professionale basato sulle sue cognizioni e/o ricerche. Nessuno dei due darà mai un parere giuridico. Un consulente giuridico, quando questi è autorizzato dalla legge interna dello Stato membro, può prestare il suo aiuto al giudice nella ricerca giuridica.
- 1.8 Per comodità, il termine «consulente» sarà qui usato al posto di quello di consulente tecnico, nel senso che di questo è stato appena dato.

Capitolo II

Condizioni per poter ricorrere ad una consulenza tecnica

- 2.1 Il parere del consulente è richiesto quando il giudice – a condizione che ne abbia il potere secondo la legge dello Stato membro – non è in condizione di prendere una decisione giusta e precisa sulla sola base degli elementi prodotti dalle parti o quando ha bisogno di delucidazioni tecniche (scientifiche, mediche, artistiche, linguistiche, ecc.).
- 2.2 Sulle questioni di diritto, solo un consulente giuridico può – quando autorizzato dalla legge dello Stato membro – delucidare il giudice. Anche in tal caso, il potere di decidere e di interpretare il diritto resta di competenza esclusiva del giudice.
- 2.3 La consulenza tecnica può essere richiesta solo quando non vi sono mezzi di prova più semplici o più rapidi per regolare la causa.
- 2.4 Il costo della misura non deve essere di ostacolo al ricorrervi. Tuttavia il giudice e il consulente devono adoperarsi affinché questo resti proporzionato all'interesse della causa.
- 2.5 In proposito va osservato che l'interesse della causa può risultare non solo dal valore monetario della causa avuto riguardo all'ammontare della domanda e di tutti i risarcimenti, ma anche all'importanza della causa per una comunità più ampia, per l'industria coinvolta, o ancora per l'interpretazione della legge perché darebbe luogo a un precedente o a una nuova giurisprudenza.

Capitolo III Nomina del consulente

Sezione I – Requisiti per essere nominati

§ 1 – Iscrizione su un elenco nazionale, regionale e/o un elenco di consulenti europei

- 3.1 In assoluto, la necessità di trasparenza e di efficacia della giustizia in uno spazio giudiziario europeo unificato, nonché quella della qualità delle consulenze tecniche, conducono alla costituzione in tutti gli Stati membri di elenchi di consulenti tecnici facilmente accessibili ai cittadini tramite internet, ed anche alla creazione di un elenco di consulenti tecnici europei, principalmente per le cause transfrontaliere, che consentono ai giudici dell'Unione europea di trovare facilmente il consulente idoneo per una determinata causa. Questi elenchi dovrebbero essere costituiti sulla base di una classificazione armonizzata dei settori di competenza e di criteri identici.
- 3.2 Lungi dall'ostacolare la libera concorrenza e il libero esercizio dell'attività dei consulenti in seno all'UE, questi elenchi, per il loro carattere pubblico, agevolerebbero la nomina di questi consulenti da parte dei giudici e delle parti stranieri rispetto allo Stato in cui essi esercitano abitualmente e porrebbe fine all'ostacolo costituito dalla pratica rilevata in numerosi Stati membri di scelte discrezionali effettuate da elenchi poco chiari e redatti secondo criteri sconosciuti.
- 3.3 In considerazione delle garanzie di qualità che caratterizzano questi elenchi, che sono concepiti non come delle semplici liste, ma come il riconoscimento pubblico di una competenza, di una moralità e di una reputazione, il giudice, che mantiene piena libertà di scelta, dovrà motivare la sua scelta quando designa un consulente non compreso in tali elenchi, quando deve trattare una causa transfrontaliera o una causa che ha effetti transfrontalieri.
- 3.4 Questi elenchi, e in particolare l'elenco dei consulenti europei in cui figurerebbero consulenti già iscritti in un elenco nazionale, dovrebbero comprendere le precedenti esperienze del consulente e le sue lingue di lavoro. Potrebbero anche essere indicati i paesi in cui il candidato possiede un'esperienza complementare che gli consente di esercitare validamente negli stessi. In effetti, in un numero ristretto di specialità come la psichiatria o la psicologia, la conoscenza delle particolarità culturali della popolazione cui appartiene la persona oggetto della consulenza può rivelarsi utile per formulare un parere qualificato⁴.
- 3.5 É anche possibile costituire un elenco europeo di tutti i consulenti riunendo gli elenchi nazionali secondo determinati criteri di armonizzazione. Questo potrebbe costituire una banca dati dell'ordine di 85 000 – 120 000 nomi di consulenti, che così costituita e associata ad un potente motore di ricerca potrebbe essere uno strumento utile per i giudici e i cittadini dell'Unione europea, consentendo la pubblicazione di tutti gli elenchi esistenti. Non bisogna tuttavia perdere di vista il

⁴ In applicazione della giurisprudenza Peñarroja, l'iscrizione in un elenco nazionale dispenserà il consulente dal giustificare le sue qualifiche per iscriversi nell'elenco di un altro Stato membro quando i criteri di iscrizione sono simili. In ogni caso, la scelta di un consulente non può essere subordinata alla sua iscrizione in un elenco nazionale o regionale dello Stato membro cui appartiene l'organo giurisdizionale.

fatto che la maggior parte delle consulenze riguarda cause a livello locale o regionale e non giustifica la ricerca di un consulente geograficamente più lontano, il cui costo di intervento sarebbe maggiorato da spese di viaggio più consistenti.

- 3.6 La costituzione sotto il controllo degli Stati membri di un elenco di consulenti europei più ristretto, composto da consulenti nazionali disposti a lavorare in cause transfrontaliere e che dispongono già di una pratica di consulenza in tale campo a livello nazionale, può favorire l'emergere di un elenco unico e di criteri di iscrizione comuni per la costituzione di elenchi nazionali.
- 3.7 Questo elenco di consulenti europei destinato alle cause transfrontaliere potrebbe essere certamente utilizzato per le cause in seno ad uno Stato membro. Ad esempio quando un giudice nazionale non dispone sul suo territorio di un consulente sufficientemente qualificato a causa dell'estrema tecnicità della causa. Oppure quando teme una mancanza di obiettività da parte dei consulenti nazionali legati direttamente o indirettamente alle parti o ad organi statali incaricati della verifica dell'applicazione delle norme che regolano l'attività di cui alla causa. Mediante la designazione di un consulente straniero il giudice desidera garantire l'imparzialità del collegio di consulenti che è stato costituito oppure, dovendo affrontare indagini di un costo considerevole, desidera mettere diversi consulenti in concorrenza tra loro al fine di ottenere il prezzo più equo.
- 3.8 Tuttavia, considerati i costi potenziali dell'attuazione dell'elenco di consulenti europei, sembra necessaria un'analisi preventiva della sua opportunità. Se la sua utilità in materie transfrontaliere è provata in modo più ampio da studi e statistiche che consentono di definire precisamente i bisogni e di meglio determinare il numero di consulenti necessari, allora troverebbero applicazione i paragrafi da 3.9 a 3.16 che seguono.
- 3.9 La creazione di un elenco di consulenti europei probabilmente richiederà di costituire a livello europeo un organismo specifico per gestirlo. L'organizzazione e le caratteristiche di questo organismo richiederebbero delle discussioni più approfondite. Le autorità incaricate di redigere gli elenchi nazionali potrebbero essere rappresentate in questo organismo.
- 3.10 Questo organismo, incaricato delle iscrizioni e rinnovi di iscrizione nell'elenco dei consulenti europei, potrebbe essere investito del poter di verificare la buona applicazione dei criteri di iscrizione negli Stati membri.
- 3.11 Per essere iscritto in questi elenchi, per un periodo massimo di cinque anni rinnovabili, il consulente deve provare di soddisfare alcuni criteri più ampiamente descritti al Capitolo VI che segue, sullo status del consulente, i quali possono essere verificati da un'autorità giudiziaria amministrativa nazionale oppure da una specifica istituzione privata che applichi le norme e regolamenti nazionali (come degli ordini professionali, se del caso), oppure da un organismo europeo se questo venisse creato.
- 3.12 Per quanto riguarda l'iscrizione negli elenchi, l'organismo competente a livello europeo e gli organismi nazionali per parte loro, devono almeno verificare la competenza tecnica del consulente sulla base di: (1) i diplomi e qualificazioni che produce, (ii) il suo percorso professionale, (iii) le sue conoscenze delle tecniche di indagine, (iv) le sue conoscenze giuridiche sia riguardo le norme che regolano l'esercizio della sua attività principale, che quelle relative ai diritti e obblighi dei consulenti e ai principi regolatori del giusto processo. Questi organismi devono

anche verificare egli abbia stipulato un'assicurazione sulla responsabilità civile sufficiente a coprire senza limitazioni territoriali la sua attività di consulente tecnico. Questa assicurazione può essere stipulata con qualsiasi compagnia solvibile.

3.13 Anche se l'organismo competente a redigere l'elenco di consulenti europei, in particolare se si tratta di un organo giurisdizionale, non può sostituirsi alle università per valutare le qualificazioni di un consulente, questo può comunque procedere ad una verifica delle conoscenze e delle competenze del consulente facendo riferimento in particolare ai seguenti elementi:

- titoli di studio universitari,
- esperienze professionali elencate nel suo CV,
- reputazione professionale,
- appartenenza ad associazioni professionali,
- referenze,
- titoli professionali e formazione iniziale e continua del consulente,
- pubblicazioni pertinenti,
- premi ottenuti,
- corsi ed esperienza d'insegnamento.

3.14 Questi organismi dovranno verificare regolarmente, ad esempio ogni cinque anni, che il consulente iscritto soddisfi ancora i criteri che ne hanno consentito l'iscrizione e verificare che abbia adempiuto al suo obbligo di formazione continua sia a livello professionale di base che di pratica della consulenza ed anche di conoscenze giuridiche procedurali.

3.15 L'iscrizione nell'elenco e le successive iscrizioni periodiche nello stesso dovrebbero essere soggette all'adesione e rispetto di un Codice deontologico del consulente europeo, di cui è presentata una bozza in allegato, che garantisce, in particolare, ma non solo, l'imparzialità e l'obiettività del consulente, l'assenza di precedenti penali e di violazioni degli obblighi professionali.

3.16 Il consulente la cui candidatura sia rigettata dall'organismo incaricato della compilazione dell'elenco, o in occasione della domanda iniziale o di una successiva iscrizione nell'elenco, deve disporre di mezzi di ricorso davanti ad un'autorità indipendente le cui decisioni saranno a loro volta soggette ad un controllo giurisdizionale.

§ 2 – Giuramento e adesione alla Guida sulle buone pratiche

3.17 Il consulente dovrebbe essere tenuto a prestare giuramento davanti all'autorità giudiziaria competente quando viene iscritto nell'elenco nazionale e/o nell'elenco dei consulenti europei. Il giudice incaricato di una causa che decide di nominare un consulente non iscritto su uno di tali elenchi riceve direttamente il giuramento di questo.

3.18 Mediante il giuramento il consulente si impegna a mettere le sue competenze al servizio della giustizia con probità, obiettività, lealtà, indipendenza e imparzialità e a rispettare le raccomandazioni della presente Guida sulle buone pratiche.

3.19 Quando il consulente è nominato da una delle parti in causa, è inoltre tenuto a giurare che, sia nella preparazione che nella sua testimonianza orale, egli ha fatto o farà prevalere il suo dovere nei confronti del giudice e della giustizia rispetto a qualsiasi obbligo verso la parte che lo ha incaricato e/o pagato, che si è conformato a tale dovere e continuerà a conformarsi.

Sezione II – Procedura di nomina

- 3.20 Idealmente, il consulente dovrebbe essere scelto direttamente o essere autorizzato a deporre dal giudice incaricato della causa e che dirige il procedimento, dopo aver sentito le parti, piuttosto che da qualsiasi altro organo. Tuttavia, quando le parti si accordano sulla scelta del consulente o dei consulenti, il giudice dovrebbe rispettare tale scelta.
- 3.21 Il giudice dovrebbe assicurarsi che vi sia un numero adeguato di consulenti per ciascuna specializzazione e cercare di evitare di nominare nuovamente uno stesso consulente escludendone altri con la stessa qualificazione. In ciascun caso, il giudice deve nominare il consulente migliore avuto riguardo alla causa in esame.
- 3.22 Il giudice o la parte che lo nomina deve poter parlare o scrivere al consulente prima di nominarlo per verificarne la competenza a svolgere l'incarico per il quale è contattato, la sua disponibilità e l'assenza di eventuali conflitti di interessi ovvero, in caso di potenziale conflitto di interessi, che questo sia stato, o sarà, dichiarato.
- 3.23 Il consulente, per parte sua, può accettare l'incarico solo dopo aver comunicato ogni informazione che sia suscettibile di escludere o caratterizzare un conflitto di interessi e più in generale dopo aver confermato che la sua nomina non lo pone in una situazione di conflitto. Al riguardo, egli deve fornire spontaneamente una dichiarazione di indipendenza e rivelare, se del caso, ogni legame che ha potuto avere o che può avere con una o più parti della causa e che possa far sorgere qualche dubbio sulla sua imparzialità. Se emerge un conflitto di interessi nel corso dell'attività consulenziale, ad esempio quando questa è estesa ad un'ulteriore parte rispetto a quelle presenti all'atto della nomina del consulente, questo deve comunque informarne il giudice o la parte che lo ha nominato i quali possono ricusarlo o consentirgli di proseguire nell'attività dopo aver ottenuto il consenso di tutte le parti interessate.
- 3.24 Il consulente deve infine produrre un'attestazione di avere una copertura assicurativa professionale per la sua specifica responsabilità connessa con la sua attività di consulente.

Sezione III – Contestazione della nomina del consulente

- 3.25 In tutti i casi, le parti devono poter sempre chiedere la riconsulenza del consulente per mancanza di indipendenza, di imparzialità o altri motivi previsti dalla legge del paese in cui si svolge il procedimento, nonché per mancanza di competenza nel settore la cui cognizione è necessaria al giudice per una sua adeguata informazione.
- 3.26 Il giudice al quale sia presentata una domanda di riconsulenza deve decidere entro un tempo ragionevole dopo aver sentito il consulente.
- 3.27 Il giudice deve ugualmente potere, di sua iniziativa o su iniziativa delle parti o ancora su domanda motivata del consulente, sostituire il consulente, in particolare per un ritardo nell'esecuzione del suo incarico, ma solo dopo aver sentito le parti e, se necessario, il consulente.
- 3.28 In tutti i casi le decisioni di riconsulenza e di sostituzione devono essere motivate e appellabili.

Capitolo IV

La procedura di consulenza

Sezione I – I principi comuni della procedura e l'ufficio del giudice

§1 Il principio del contraddittorio

- 4.1 Le prove sottoposte a consulenza e i presupposti su cui si fondano le conclusioni del consulente devono essere comunicate a tutte le parti, salvo che il giudice, avendo sentito le parti, decida diversamente, o che le parti siano d'accordo sul fatto che vi sono ragioni sufficienti affinché queste restino riservate. In tal caso, il giudice definisce le condizioni in cui il consulente può svolgere le sue attività consulenziali senza contraddittorio.
- 4.2 In tutti gli altri casi, il consulente deve, sotto il controllo del giudice, assicurarsi che gli elementi di prova siano messi a disposizione di tutte le parti, rispettando così il principio delle armi pari.
- 4.3 Prima dell'udienza davanti al giudice, e salvo decisione contraria di quest'ultimo o divieto della legge, il consulente nominato dal giudice comunica alle parti una pre-relazione che contiene le sue conclusioni tecniche, adoperandosi affinché queste siano comprensibili ad un non-specialista, in modo tale che le parti possano discuterle utilmente e porre al consulente ogni domanda utile per comprendere e utilizzare la relazione. Il semplice richiamo alle conclusioni raggiunte non può in questo caso essere considerato sufficiente. Il consulente nominato da una parte ha lo stesso obbligo, ma solo nei confronti della parte che lo ha incaricato.
- 4.4 Se non viene redatta alcuna pre-relazione, le parti devono tuttavia poter comunicare al consulente le loro domande e osservazioni tecniche sulle sue conclusioni prima di essere sentite dal giudice.

§2 Il controllo giudiziario del consulente nominato dal giudice

- 4.5 L'indipendenza del consulente non esclude il controllo giudiziario dello svolgimento della procedura per assicurarne la rapidità ed efficacia.
- 4.6 Il giudice che nomina il consulente deve poter controllare lo svolgimento della consulenza (nonché risolvere le questioni relative alla scelta del consulente nominato da lui e le modifiche dell'incarico) e assicurare un processo giusto nel corso della consulenza (per esempio: approvare un calendario ragionevole, verificare l'accesso contraddittorio agli elementi sottoposti a consulenza e assicurare delle spese ragionevoli).
- 4.7 Il giudice deve dunque potere, d'ufficio o su richiesta di una parte, dopo aver sentito le parti e il consulente se lo ritiene necessario, ampliare o restringere il mandato di consulenza, modificare il termine stabilito per effettuare la consulenza e procedere alla sostituzione del consulente, motivando la sua decisione.
- 4.8 Per quanto riguarda il consulente, questo, informandone le parti, deve poter chiedere istruzioni scritte al giudice in merito a qualsiasi questione procedurale che possa aiutarlo a svolgere il suo incarico.

- 4.9 Salvo che la legge del luogo o il giudice provveda formalmente in modo diverso, il giudice deve verificare che il consulente rediga una pre-relazione che a seconda dei casi è comunicata a tutte le parti in causa o alla parte che l'ha nominato, lasciando alle parti un tempo sufficiente per formulare le loro osservazioni prima di redigere una relazione definitiva.

Sezione II – Svolgimento del procedimento

§1 Definizione e durata del mandato di consulenza

- 4.10 Il mandato deve essere definito nel modo più preciso possibile e il più aderente possibile a quanto è necessario per decidere la questione in causa, o dal giudice dopo uno scambio tra le parti, o dall'avvocato della parte. Per quanto possibile il mandato è stilato sotto forma di uno o più quesiti.
- 4.11 In nessun caso il mandato del consulente deve comportare quello di conciliare le parti né ancor meno di negoziare con chiunque, e in particolare con il consulente dell'altra parte quando ciascuna parte nomina un consulente.
- 4.12 Prima di iniziare le sue attività, il consulente nominato dal giudice ha, se necessario, occasione di discutere con il giudice l'ambito del suo mandato. Le parti devono essere informate di tali discussioni e, se necessario, può essere tenuta un'udienza per raccogliere le loro osservazioni. La formulazione definitiva dell'incarico è definita dopo tali scambi.
- 4.13 Se una persona giuridica è nominata consulente tecnico, come già detto al paragrafo 1.6, bisogna assicurare che:
- gestisca interamente le attività consulenziali,
 - una delle persone fisiche in seno all'organismo con la qualità di consulente assuma a titolo individuale la responsabilità personale delle prove orali e scritte e delle conclusioni formulate, nonché della redazione della relazione per il giudice.
- 4.14 Il giudice fissa il termine del mandato e controlla con rigore il rispetto del termine fissato.
- 4.15 Fin dall'inizio della consulenza, il consulente nominato deve, dopo essersi assicurato che il suo carico di lavoro gli consenta di rispettare il termine fissato, approvare il calendario provvisorio stabilito dal giudice e/o le tappe per la conclusione del sua relazione

§ 2 – Proroga dell'incarico

- 4.16 Poiché è il giudice che ha il potere di prorogare o ridurre i termini e di ampliare o ridurre l'incarico, anche d'ufficio dopo aver sentito le parti, il consulente deve poter presentare istanza al giudice di prolungare il suo incarico se si rende conto che: (i) il termine che ha sarà insufficiente e/o (ii) per motivi tecnici, sono necessarie indagini complementari o che sarebbe necessario studiare aspetti tecnici ulteriori.
- 4.17 Le parti devono essere informate di ogni eventuale domanda di proroga dell'incarico di consulenza e devono poter essere sentite in proposito, se lo chiedono.
- 4.18 Del resto, le parti possono parimenti fare istanza per una proroga dell'incarico al consulente per coprire eventuali questioni supplementari.

§ 3- Incontri di consulenza e relazioni complementari

- 4.19 Il costo degli incontri di consulenza a cui devono poter assistere tutte le parti è di sprone al consulente incaricato dal giudice o congiuntamente dalle parti a limitarne il numero allo stretto necessario e tutti gli attori del processo a ricorrere a ogni risorsa resa disponibile dalle nuove tecnologie, se necessario adattandole alle norme di procedura (videoconferenza, citazioni per posta elettronica, comunicazioni di prove documentali e della relazione per posta elettronica).
- 4.20 Inoltre, nei casi in cui vi sono più consulenti nominati dalle parti, il giudice può ordinare loro di riunirsi con lo scopo di individuare i punti di convergenza e quelli di divergenza, nonché – fatte salve tutte le riserve – i motivi delle divergenze.
- 4.21 Quando emergono nuove questioni o quando sono prodotte nuove prove davanti al giudice o al consulente, può divenire necessario redigere una relazione complementare. L'effettuazione di tale relazione complementare può essere decisa dal giudice, una parte o il consulente e la sua accettabilità è comunque decisa dal giudice. Se tutti gli elementi della relazione del consulente sono previsti nella prima relazione o nella relazione principale, non è necessario ripeterli ed è sufficiente un riferimento alla relazione principale. Tuttavia, se la relazione fa riferimento ad una documentazione o prova supplementare, tali nuove fonti devono essere precisate.

§4- La restituzione e la conservazione delle prove documentali tenute dal consulente nel corso della sua attività

- 4.22 Al compimento del suo incarico e in caso di transazione tra le parti o di revoca dell'incarico da parte del giudice o della parte che lo ha nominato, il consulente deve essere pronto a restituire alle parti tutte le prove non pubbliche e riservate che gli sono state affidate.
- 4.23 Il consulente conserva, per tutto il tempo in cui ne è responsabile, tutti gli altri documenti che ha dovuto procurarsi o detenere nel corso delle sue attività.

Sezione III – Udienza

- 4.24 Dopo aver prodotto la sua relazione, il consulente può essere sentito dal giudice in udienza, d'ufficio o su richiesta delle parti, per sostenere e spiegare le sue conclusioni e rispondere alle domande delle parti e del giudice. L'udienza può tenersi mediante videoconferenza in conformità con le disposizioni di legge di ciascun paese.

Sezione IV – Procedure semplificate

- 4.25 Per le cause di modesta entità (da adattare in modo parallelo al Regolamento CE 861/2007) o per questioni tecniche semplici, il giudice può chiedere al consulente di rispondere ad uno o due quesiti nel quadro di una procedura di consulenza semplificata (termini ridotti, solo scambi scritti, costi ridotti, procedura orale in occasione di una semplice visita in loco). In questi casi può essere più adeguato alla causa che il consulente riporti le sue conclusioni verbalmente.
- 4.26 Si potrebbe anche decidere, nelle cause di modesta entità, che il consulente sia nominato congiuntamente dalle parti e in mancanza di accordo sul nome dello stesso, dal giudice.

- 4.27 Il consulente può anche suggerire una procedura semplificata in occasione di un « incontro di presa di contatto » che miri, se le parti sono d'accordo, a limitare o eliminare le riunioni in contraddittorio. Ogni contatto o comunicazione con le parti durante le sue attività dovrebbe essere riportata nella pre-relazione scritta o ricordata durante la pre-relazione orale.

Capitolo V

Relazione di consulenza tecnica

Sezione I – Relazione preliminare

- 5.1 Come indicato al paragrafo 4.3 che precede, dovrebbe essere redatta una relazione preliminare, detta anche pre-relazione, salvo che il giudice o la legge provveda diversamente.
- 5.2 Quando viene presentata una pre-relazione, la relazione finale deve avere la stessa struttura e mostrare le modifiche rispetto a questa.
- 5.3 Se la pre-relazione è orale, questa deve seguire la stessa struttura e contenere gli stessi elementi di informazione della relazione scritta specificata qui appresso.

Sezione II – Struttura della relazione

- 5.4 La relazione dovrebbe essere composta di sotto sezioni in un ordine specifico che faciliti l'attività di analisi del giudice di relazioni provenienti da fonti diverse. In tutte le relazioni di consulenza deve essere assolutamente chiara la distinzione tra i fatti e le deduzioni del consulente, e i suoi pareri devono essere esposti in modo chiaro e conciso.
- 5.5 La relazione deve obbligatoriamente contenere le seguenti informazioni:

I- PARTE INTRODUTTIVA:

- a) nome del tribunale e numero della causa;
- b) indicazione dell'autorità che ha ordinato la consulenza o della parte che ha dato mandato al consulente;
- c) data della relazione, data della nomina o mandato e data fissata per il deposito della relazione;
- d) parti coinvolte, i loro avvocati e/o altri rappresentanti con indicazione delle parti che sono state presenti o rappresentate alle attività consulenziali;
- e) consulente/i responsabile/i con indicazione dei titoli, qualifiche ed esperienze;
- f) dichiarazione d'indipendenza e imparzialità;
- g) attestato di assicurazione del consulente;
- h) nomi e compiti specifici di eventuali assistenti o consulenti tecnici che hanno collaborato;
- i) lista dei documenti ricevuti e utilizzati come base per l'opinione del consulente o per rispondere ai quesiti, distinguendo i documenti forniti dalle parti da quelli raccolti dal consulente, nonché la bibliografia relativa al tema in questione;
- j) quesiti posti dal giudice o dalla parte che ha nominato il consulente ed eventuali indicazioni che gli sono state date;
- k) particolarità delle attività consulenziali e delle attività svolte;

- l) elementi relativi alla procedura (es. limiti al diritto di prova in determinate materie come quella medica);
- m) procedura adottata per assicurare il principio del contraddittorio durante tutto il corso della consulenza.

II- CORPO DELLA RELAZIONE:

Indagine, valutazione e analisi del consulente

- a) gli elementi di riferimento del contesto;
- b) i fatti, la loro origine, le cause accertate e la dichiarazione delle parti relativa a questi;
- c) tutti i fatti scientifici o pratici pertinenti connessi alla causa e ai quesiti posti, con riferimento alla letteratura scientifica del caso;
- d) i risultati delle indagini del consulente;
- e) le osservazioni e o contestazioni delle Parti sulla relazione preliminare (se del caso);
- f) in presenza di un insieme di giudizi possibili, deve essere precisata la portata e le fonti di ciascuno;
- g) la reazione del consulente a richieste e risposte a tutti i quesiti posti dalle Parti;
- h) la descrizione delle discussioni con le Parti.

5.6 La relazione può contenere anche altri aspetti specifici della procedura applicabile in virtù della legge locale, della deontologia specifica del settore di consulenza di cui si tratta o di norme professionali del consulente.

III- CONCLUSIONI:

- a) Un'opinione e/o una risposta ai quesiti posti, motivata e presentata in modo logico;
- b) Precisazioni circa il grado di affidabilità delle conclusioni formulate;

Firma del consulente preceduta da un'asseverazione simile alla seguente:

« Confermo di aver chiaramente indicato quali fatti e questioni di cui alla presente relazione rientrano nelle mie conoscenze e quali no. Certifico che i pareri dati sulla base delle mie conoscenze sono veritieri. Le opinioni che ho espresso rappresentano le mie effettive e complete opinioni professionali sulle questioni cui si riferiscono ».

ALLEGATI:

- documenti che non erano nel fascicolo, ma che sono stati utilizzati dal consulente;
- documenti cui si fa riferimento nella Relazione.

Sezione III - Effetto

- 5.7 Il giudice decide sempre in libertà se tenere conto o meno del parere del consulente quando emette la sua sentenza.

Capitolo VI

Remunerazione del consulente

- 6.1 Il consulente ha diritto ad una giusta remunerazione che deve essere sottoposta al controllo del giudice, anche quando è nominato da una parte. La decisione del giudice può essere impugnata.
- 6.2 Come detto al paragrafo 2.4 che precede, il consulente e il giudice devono adoperarsi affinché il costo della consulenza resti proporzionato all'interesse della causa.
- 6.3 La remunerazione deve essere stabilita in funzione della difficoltà e della durata dell'opera prestata, delle qualità del consulente e della responsabilità morale, professionale e materiale che l'incarico comporta. In nessun caso il suo onorario può essere valutato e fissato in funzione delle somme oggetto della causa o del risultato del processo per una delle parti.
- 6.4 Il consulente deve informare appena possibile il giudice e le parti circa il metodo di calcolo del suo onorario e comunicare loro una stima il più precisa possibile dell'ammontare delle spese e dell'onorario previsti.
- 6.5 A questo riguardo, quando il consulente è nominato dal giudice, salvo in caso di urgenza accertato dal giudice, si applica la seguente procedura.
- Il giudice fissa l'ammontare di un acconto destinato a finanziare lo studio della pratica e la valutazione del costo dell'attività di consulenza («onorario del calcolo» / «onorario dell'iscrizione»). Il giudice designa anche la parte che depositerà detto acconto.
 - Dopo aver ricevuto il fascicolo, il consulente effettua una stima iniziale delle sue spese e onorario prima di cominciare la consulenza. Tale stima deve avvicinarsi il più possibile al costo finale delle attività ed è sottoposta all'approvazione del giudice che, su tale base, fissa l'ammontare di un acconto globale che deve essere depositato dalla parte o parti designate a tale effetto.
 - Non appena il consulente si accorge che la stima delle sue spese e onorario sarà superata, deve avvertire le parti e il giudice il quale è competente ad autorizzare la domanda complementare che gli viene presentata, prima di ordinare il deposito di una somma complementare.
- 6.6 Il consulente presenta la sua consulenza solo dietro deposito effettivo dell'ammontare dell'acconto stabilito dal giudice. Il saldo dell'onorario del consulente gli è versato solo dopo la consegna effettiva della sua consulenza. Tuttavia, se egli ha dovuto sostenere delle spese o remunerare un terzo nel corso della consulenza (ad esempio un laboratorio o uno specialista) o se la consulenza ha una durata superiore a tre mesi, il consulente può ottenere un anticipo, prelevato dalle somme depositate, a titolo di rimborso e dietro giustificativi delle spese sostenute e quale compenso per i suoi adempimenti, purché le sue fatture indichino molto precisamente il periodo per il quale è richiesto tale compenso.
- 6.7 In caso d'urgenza, il giudice può derogare dalla procedura sopra indicata.

Capitolo VII

Status dei consulenti

Sezione I- I diritti del consulente

- 7.1 Oltre al diritto ad una giusta remunerazione come descritto in precedenza, il consulente deve avere il diritto di accettare o rifiutare l'incarico. Tuttavia, se è iscritto in un elenco, dovrà giustificare il suo rifiuto indicando una ragione oggettiva a colui che lo designa o lo incarica.
- 7.2 Inoltre il consulente ha diritto a ricevere informazioni prima e dopo lo svolgimento del suo incarico.
- 7.3 Il consulente deve potersi rivolgere al giudice e/o alla parte che lo ha designato per ottenere chiarimenti in merito al suo incarico e durante la sua esecuzione e per ottenere l'assistenza del giudice per superare le difficoltà che può incontrare. A tal fine deve poter chiedere la convocazione delle parti innanzi al giudice. Il consulente deve poi avere un riscontro circa l'uso riservato alla sua consulenza dalle parti o dal giudice nella sua decisione e sulle valutazioni che potranno essere formulate nel corso del dibattimento giudiziario in merito alla qualità delle sue relazioni.
- 7.4 A fronte delle pressioni che posso essere esercitate sul consulente in considerazione dell'importanza che il suo parere può avere per la soluzione della causa, il consulente dovrebbe essere oggetto di una tutela particolare da parte degli Stati membri, paragonabile a quella concessa ai giudici o alle persone dotate di un'autorità pubblica, una tutela che può arrivare sino alla creazione di una fattispecie specifica di reato o di una circostanza aggravante per alcuni reati di cui il consulente può essere vittima a motivo del suo incarico (ricatto, minacce, violenze, tentativi di corruzione).

Sezione II – L'etica del consulente

- 7.5 Al consulente tecnico europeo dovrebbero potersi applicare delle norme deontologiche identiche, a prescindere dalla modalità con cui egli viene designato: al consulente designato dal tribunale così come al consulente designato e remunerato da una o più parti e assoggettato ad obblighi nei confronti del giudice dal momento che è autorizzato a fornire il proprio parere davanti ad un tribunale.
- 7.6 Le norme deontologiche del consulente europeo devono basarsi su principi fondamentali sui quali si fonda la legittimità e l'autorità del consulente: competenza, probità, obiettività, lealtà, indipendenza e imparzialità.
- 7.7 Anche nel caso in cui sia stato designato da una parte, il consulente deve mostrarsi leale sia verso il giudice che verso le parti nel momento in cui, fornendo il proprio parere nell'ambito di un procedimento giudiziario, partecipa alla manifestazione della verità e all'opera della giustizia. Questa lealtà nei confronti del giudice deve portarlo a non nascondere nulla, neanche mediante omissione, degli elementi che potrebbero rivelarsi sfavorevoli per la parte che lo ha designato e remunerato.
- 7.8 Il consulente designato dalla parte deve essere in grado di giurare quanto segue:
 - 1 che il suo primo dovere è verso il giudice, sia nella preparazione della relazione che nella sua testimonianza orale, e che tale dovere prevale su

- ogni obbligo nei confronti della parte che lo ha incaricato e/o retribuito, che si è conformato a tale dovere e che continuerà a conformarsi;
- 2 che conosce i requisiti di procedura civile applicati dal giudice per quanto riguarda lo svolgimento delle consulenze;
 - 3 che ha indicato nella sua relazione ciò che, secondo quanto indicatogli dal suo incarico, ha compreso essere i quesiti sui quali era necessario il suo parere di consulente;
 - 4 che ha informato il giudice di tutti i fatti e di tutte le questioni di cui è a conoscenza che potrebbero influenzare negativamente il suo parere;
 - 5 che dove non aveva una conoscenza personale delle informazioni di fatto, ne ha indicato la fonte;
 - 6 che si è adoperato per considerare tutti i fatti rilevanti e per inserire nella sua relazione quelli a lui preventivamente noti o che gli sono stati resi noti e che avrebbero potuto indebolire il suo parere definitivo, ma che ha constatato chiaramente che non vi era alcuna riserva in relazione alle sue conclusioni;
 - 7 che non ha inserito nella relazione nulla di quanto gli è stato proposto da altri, compresi gli avvocati della parte che lo ha incaricato, senza che si fosse fatta un'opinione propria in completa autonomia;
 - 8 che nel caso in cui a suo avviso sussiste un ventaglio di pareri ragionevoli, ne ha fatta una valutazione nella sua relazione;
 - 9 che al momento di firmare la relazione, l'ha ritenuta completa e esatta, ma che informerà coloro che gli hanno conferito l'incarico se, per un qualunque motivo, egli ritiene dopo la firma che sia necessario effettuare una correzione o inserire una riserva nella relazione;
 - 10 che comprende che tale relazione costituirà il parere che fornirà, sotto giuramento, con possibilità di eventuali correzioni o riserve che potrebbe essere portato a effettuare prima di giurarne la veridicità;
 - 11 che allegata a tale relazione si trova una nota che riporta l'essenza di tutti i fatti e delle istruzioni che ha ricevuto, essenziali per le opinioni espresse nella relazione o su cui si basano le sue conclusioni. »

Il giuramento che precede può essere modificato per « rimanere conforme » alle normative nazionali, a condizione che queste non riducano le garanzie fornite.

- 7.9 Designato dal giudice o incaricato da una parte, il consulente deve svolgere personalmente il suo incarico, anche quando è autorizzato, sotto la sua esclusiva responsabilità, ad avvalersi di collaboratori per svolgerlo o a raccogliere il parere di un altro consulente in un ambito di specializzazione diverso dal suo. Tale requisito, che ha come corollario una piena e completa responsabilità per tutti gli atti compiuti da questo o per suo conto nel corso dell'incarico e per le conclusioni espresse, è essenziale per assicurare il rispetto di un'etica forte e la credibilità del parere.
- 7.10 Le norme deontologiche del consulente europeo dovrebbero essere raccolte in un Codice deontologico e il consulente europeo dovrebbe essere tenuto ad impegnarsi a rispettarlo.

- 7.11 La Guida sulle buone pratiche per il consulente tecnico europeo richiede a questo di effettuare una dichiarazione relativa ai suoi eventuali legami con le parti che possano essere di natura tale da far sorgere un dubbio sulla sua indipendenza e obiettività.
- 7.12 Quando il consulente non aderisce al Codice deontologico e alla Guida sulle buone pratiche e, in particolare, non formula la dichiarazione d'indipendenza sopra indicata, il suo parere non è ricevibile.
- 7.13 Il regime delle sanzioni applicabili in caso di mancato rispetto delle norme deontologiche dovrebbe essere adattato per ogni paese in funzione delle sue tradizioni giuridiche e norme procedurali, a condizione che la decisione disciplinare sia affidata a un organo giurisdizionale o ad un organismo indipendente e fatto salvo il principio del contraddittorio.
- 7.14 La valutazione e il controllo sono indispensabili. Le loro modalità sono lasciate alle legislazioni nazionali.

Sezione III- Garanzia della qualità

§ 1 Principi generali

- 7.15 La designazione di un consulente tecnico, che sia una persona fisica o giuridica (di seguito denominato Fornitore di Servizi di Consulenza Tecnica) dovrebbe rientrare in un quadro giuridico che comprenda un sistema di garanzia della qualità che comporta norme uniformi e condivise che includono un accreditamento e una certificazione.
- 7.16 Il sistema di garanzia della qualità dovrebbe includere una procedura giudiziaria che consenta al candidato di impugnare la decisione di rigetto dell'accREDITAMENTO per le persone giuridiche o della certificazione per le persone fisiche.
- 7.17 Il sistema di garanzia della qualità dovrebbe includere un certo numero di elementi essenziali: competenza, diplomi e formazione professionale e giudiziaria e un sistema permanente di verifica e valutazione periodiche della qualità.
- 7.18 Il sistema di garanzia della qualità dovrebbe fornire i criteri per la certificazione e l'accREDITAMENTO⁵, considerato che il consulente deve soddisfare i seguenti requisiti:

1 Conoscenze e competenza nel settore di esercizio della consulenza

Il consulente deve avere le conoscenze necessarie e l'esperienza richieste nel settore di esercizio della sua consulenza. Deve mantenere le sue competenze attraverso la formazione continua.

2 Conoscenze e competenza pratica

Il consulente deve avere la capacità di comprendere l'incarico che gli affida il giudice o la parte che lo nomina, nonché di comunicare con il giudice e la parte riguardo l'incarico ed i relativi aspetti giuridici.

Il consulente deve anche avere la capacità di comunicare le sue conclusioni (oralmente e per iscritto) in una relazione ben argomentata e verificabile, comprensibile per il giudice e le parti. Competenze linguistiche e conoscenza del

⁵ Vedi EEEI, EGLE, Rapport Final du Groupe de Travail 3 (GT3) sur l'assurance qualité, 2015 [Relazione finale del Gruppo di lavoro 3 (GT3) sull'assicurazione della qualità]

diritto e della procedura nei diversi sistemi giuridici costituiscono un valore aggiunto.

3 Etica e atteggiamento professionale

Il consulente deve agire in modo indipendente, imparziale e conforme alle norme stabilite nel codice di condotta etico e professionale.

4 Efficienza

Il consulente deve lavorare con efficienza e fornire la relazione richiesta rispettando i termini e il bilancio convenuti.

- 7.19 Il sistema di garanzia della qualità dovrebbe fornire un sistema di *feedback* dai tribunali verso i consulenti tecnici, come proposto da un Gruppo di Lavoro sulla garanzia della qualità⁶. In questo modo il giudice che ha deciso una causa potrebbe stilare una breve scheda di valutazione del lavoro del consulente. Nella sua valutazione, il giudice potrebbe esprimere la sua impressione sulle conoscenze del consulente, la sua capacità, il suo rispetto per le norme etiche e professionali nonché sulla sua efficienza. Il consulente avuta conoscenza di tale valutazione potrebbe allora fornire chiarimenti e commenti.
- 7.20 Il sistema di garanzia della qualità dovrebbe prevedere un finanziamento che assicuri l'indipendenza degli organismi creati per attuarlo.
- 7.21 Il consulente tecnico dovrebbe essere certificato e Il Fornitore di Servizi gi Consulenza Tecnica dovrebbe essere accreditato da un (o degli) organismo/i giudiziario/i o amministrativo/i, o altrimenti privato/i finanziato/i e strutturato/i in modo tale che non ne sia messa in dubbio l'indipendenza.
- 7.22 Le autorità nazionali degli Stati membri dell'UE dovrebbero sviluppare un metodo di accreditamento delle persone giuridiche ammesse come consulenti. Di converso, al fine di evitare che persone fisiche alle quali sia stata rifiutata la certificazione dall'autorità competente possano aggirare la decisione di rifiuto facendosi certificare dalla persona giuridica che ha la qualità di consulente, non sembra opportuno delegare a quest'ultima il potere di certificazione.

§ 2 Organismi nazionali di certificazione

- 7.23 Ogni Stato membro dell'UE dovrebbe stabilire o nominare uno o più organismi giudiziari, amministrativi o privati che rispondano ai criteri di indipendenza richiamati sopra, i quali dovrebbero gestire trasparenza, ammissione, formazione e qualità dei consulenti tecnici e della consulenza tecnica.
- 7.24 Ogni Stato o ogni organismo creato o designato da tale Stato potrebbe eventualmente delegare una parte delle sue attribuzioni a delle entità esistenti, quali le associazioni di consulenti purché queste siano sufficientemente strutturate. Ogni Stato o ogni organismo creato o designato dallo Stato controllerebbe l'operato di questa entità in modo effettivo e appropriato.
- 7.25 Le decisioni di rigetto delle candidature sottoposte a questi organismi nazionali o regionali, ai quali sarebbe auspicabile associare i giudici destinatari finali dei pareri dei consulenti, potrebbero essere impugnate con ricorso giurisdizionale.

⁶ Ibid.

7.26 Questi organismi dovrebbero:

- promuovere la qualità delle prove nelle consulenze tecniche;
- istituire delle norme di base sulla qualità, applicabili a tutti i consulenti tecnici;
- istituire delle norme di base per la certificazione dei consulenti tecnici;
- istituire delle norme di base per l'accreditamento dei fornitori di servizi di consulenza tecnica;
- istituire delle norme sulla qualità per specifici settori di consulenza;
- avere e mantenere un elenco consulenti tecnici certificati e di fornitori di servizi di consulenza tecnica accreditati;
- oltre alle norme cen/iso⁷ generali, se possibile, istituire delle norme sulla qualità che contengano le migliori pratiche e le competenze specifiche richieste in ciascun settore di consulenza,
- istituire un curriculum di base per la formazione giuridica dei consulenti tecnici,
- istituire delle procedure per la valutazione e la ri-valutazione dei consulenti tecnici e dei fornitori di servizi di consulenza tecnica;
- istituire una deontologia che si applichi a tutti i consulenti tecnici.

7.27 Gli organismi di controllo dovrebbero coinvolgere nella loro attività i consulenti tecnici, i Fornitori di Servizi di Consulenza Tecnica, gli organismi professionali, i giudici, gli avvocati e ogni altro attore direttamente coinvolto, quale le università e i ricercatori.

7.28 L'Unione europea dovrebbe promuovere l'armonizzazione degli elenchi nazionali di consulenti tecnici relativamente a:

- le informazioni disponibili e registrate su questi elenchi nazionali;
- le norme di base sulla qualità applicabili a tutti i consulenti;
- le norme di base per la certificazione dei consulenti tecnici e per l'accreditamento dei Fornitori di Servizi di Consulenza Tecnica;
- le norme sulla qualità per specifici settori di consulenza;
- il curriculum di base per la formazione giuridica dei consulenti tecnici;
- la deontologia che si applica a tutti i consulenti tecnici.

§ 3 Elenco dei consulenti europei e organo europeo incaricato di stabilire tale elenco

7.29 Potrebbe essere creato e mantenuto un elenco dei consulenti europei non appena ne siano chiaramente stabilite la sua necessità e portata, attraverso una riflessione e degli studi statistici complementari che consentano di precisarne il bisogno.

⁷ CEN (Comité Européen de Normalisation) / ISO (International Standards Organization)

- 7.30 L'elenco dei consulenti europei dovrebbe essere aperto ai consulenti certificati e alle persone giuridiche accreditate che lavorano o che desiderano lavorare in cause transfrontaliere.
- 7.31 L'iscrizione in questo elenco non precluderebbe l'attività di consulenza a livello nazionale o internazionale (Corte penale internazionale, Corte internazionale di giustizia, ecc.).
- 7.32 L'Unione europea avrà il compito di proporre il giusto paramento per i consulenti tecnici e per i Fornitori di Servizi di Consulenza Tecnica che vogliono essere iscritti nell'elenco dei consulenti europei.
- 7.33 L'organismo creato e finanziato dall'Unione europea per gestire l'elenco dei consulenti europei (§ 3.9, 3.10 & 3.11) avrà il compito di:
- sviluppare l'elenco europeo dei consulenti tecnici e armonizzare gli elenchi nazionali dei consulenti tecnici;
 - promuovere in seno all'Unione europea il riconoscimento della formazione per i consulenti tecnici nonché dei corsi di aggiornamento e di quelli di approfondimento in generale;
 - migliorare la qualità delle consulenze;
 - sviluppare uno strumento statistico per meglio conoscere l'attività dei consulenti e confrontare i termini tra di diversi sistemi giudiziari.

Conclusioni

La presente guida è destinata ad evolvere in particolare in funzione degli sviluppi sociali, economici e giuridici futuri, e soprattutto in virtù dell'armonizzazione giuridica in corso. Rispondere a queste esigenze sarà essenziale per perfezionare l'interoperabilità tra i sistemi giudiziari e rafforzare la fiducia dei magistrati, delle parti e dei loro difensori e più in generale dei cittadini nell'apporto dei consulenti designati in uno qualsiasi dei sistemi giudiziari dell'UE.

Già a partire da ora, senza attendere un testo da parte dell'UE e fatte salve le eventuali disposizioni contrarie contenute nei codici di procedura degli Stati membri, i consulenti tecnici possono dichiarare la loro indipendenza all'inizio di ogni attività consulenziale, sottoscrivere un'assicurazione per garantire la loro specifica responsabilità di consulenti, provvedere a redigere una pre-relazione in cui sottoporre le loro conclusioni provvisorie all'esame critico delle parti prima dell'audizione innanzi al giudice ed una relazione strutturata conformemente alle raccomandazioni del presente testo.

Nel lungo periodo, la creazione in ogni Stato membro di organi nazionali o regionali di certificazione e accreditamento indipendenti, responsabili di istituire elenchi pubblici di consulenti tecnici dopo aver verificato la competenza ed i requisiti morali dei candidati costituirebbe indubbiamente il cardine di un sistema di garanzia di qualità, volto a rafforzare la fiducia reciproca nell'apporto dei consulenti tecnici designati in ogni Stato membro, indipendentemente dalla libertà dei magistrati di nominare un consulente non iscritto in un elenco già esistente a condizione di motivare la loro decisione.

In tale contesto la giuria ritiene che, senza disconoscere l'opera effettuata su questo punto da un gruppo di lavoro sulla garanzia della qualità, i costi potenziali per la costituzione di un elenco di consulenti tecnici europei comportano analisi complementari, in particolare di natura statistica, circa il volume ed il probabile sviluppo delle cause transfrontaliere. Queste analisi potrebbero consentire di identificare in modo chiaro l'interesse economico relativo al suddetto elenco e di definire la sua portata in funzione delle necessità.

Tuttavia, secondo la giuria il rispetto di un codice deontologico comune da parte dei consulenti tecnici potrebbe contribuire in modo sostanziale a migliorare lo svolgimento dei procedimenti giudiziari e ad assistere i magistrati nell'adozione di decisioni di qualità in tutte le cause transfrontaliere.

Allegato

Introduzione

Il codice deontologico dei consulenti tecnici europei, di cui è allegata una proposta qui appresso, detta gli obblighi di ogni consulente tecnico chiamato a fornire il proprio parere in sede giudiziaria, indipendentemente dal modo in cui sia stato designato.

Tale codice enumera gli obblighi del consulente nei confronti del giudice, delle parti, dei poteri pubblici e degli altri consulenti.

Sebbene sia più limitato della guida sulle buone pratiche che formula anch'essa raccomandazioni destinate ai magistrati, ai legislatori degli Stati membri ed all'Unione europea, ne riprende i termini in forma differente con riferimento alle raccomandazioni rivolte ai consulenti tecnici per attribuire loro un carattere maggiormente obbligatorio nella misura in cui, prestando giuramento innanzi al giudice, il consulente si impegna a rispettare tale codice a fronte di sanzioni stabilite a discrezione degli Stati membri e di irricevibilità del suo parere.

CODICE DEONTOLOGICO DEL CONSULENTE TECNICO EUROPEO (Proposta)

Articolo 1:

Il presente codice si applica a tutti i consulenti tecnici chiamati a fornire il loro parere in sede giudiziaria e ad assistere il magistrato nella soluzione della controversia, che siano stati designati dal giudice oppure che siano stati nominati da una delle parti o da queste congiuntamente.

Esso si applica sia ai consulenti tecnici d'ufficio che mettono a disposizione del tribunale le loro conoscenze scientifiche su questioni di fatto, sia ai consulenti tecnici di parte che apportano le loro competenze tecniche per chiarire l'argomentazione delle parti e sia, nei paesi in cui esistono, ai consulenti giuridici che possono essere chiamati a fornire al giudice la conoscenza di un diritto straniero.

Il codice si applica anche alle persone giuridiche quando esse rivestono la qualità di consulente.

I consulenti designati dalle parti e da queste remunerati sono espressamente assoggettati alle disposizioni qui di seguito indicate nel momento in cui sono tenuti in virtù della legge o del giuramento che prestano a rispettare alcuni obblighi nei confronti del giudice, obblighi che sono superiori a quelli che essi hanno nei confronti della parte che li ha designati.

In assenza di giuramento o di disposizioni di legge che facciano prevalere l'interesse della giustizia su quello della parte che li designa e di norma li remunera, i consulenti scelti dalle parti non sono interessati dalle disposizioni del presente testo.

Tuttavia, quando i suddetti consulenti privati di parte sono iscritti in elenchi di consulenti tecnici ed hanno giurato di rispettare il presente codice in previsione o a seguito della loro iscrizione in tali elenchi, essi sono tenuti a rispettarne le regole e

non possono prescindere dalla verità che devono al giudice ed alla giustizia e la dovranno attestare con una dichiarazione specifica prima di firmare la relazione di consulenza che presentano affinché sia prodotta nel procedimento.

TITOLO I: L'INCARICO DEL CONSULENTE TECNICO

Articolo 2:

L'incarico del consulente tecnico consiste nel fornire il proprio contributo al giudice quando questi non è in grado di prendere una decisione a fronte degli elementi di prova che gli sono presentati senza richiedere un parere su una questione tecnica (di natura scientifica, medica, artistica, linguistica, ecc.) che gli consenta di effettuare una interpretazione precisa dei fatti. Nei casi previsti dalla legge interna degli Stati membri, il consulente può fornire al giudice la conoscenza di un diritto straniero la cui interpretazione resta esclusivamente di competenza di quest'ultimo.

In nessun caso, il suo incarico comporterà il compito di conciliare le parti né a maggior ragione di negoziare con il consulente dell'altra parte quando ogni parte ne nomina uno.

Articolo 3:

Il consulente deve redigere una relazione sulle sue attività nella quale risponde ai quesiti posti.

TITOLO II: GLI OBBLIGHI DEL CONSULENTE

CAPITOLO 1: Regole generali

Sezione 1: Regole personali

Articolo 4:

Il consulente, indipendentemente dal modo in cui è stato designato, deve dimostrare di possedere competenza, probità, lealtà, indipendenza e imparzialità.

Articolo 5:

Il consulente deve preservare e migliorare le sue competenze seguendo una formazione continua che riguardi al contempo la sua professione, la tecnica consulenziale, la normativa che regola la sua attività professionale e la procedura relativa alla consulenza.

Articolo 6:

Ogni consulente si impegna a collaborare alle azioni di interesse generale dirette a migliorare la qualità e l'efficacia delle procedure consulenziali e della giustizia.

Articolo 7:

Il consulente deve eseguire personalmente l'incarico conferitogli dal giudice o dalle parti. Può tuttavia, quando necessario, farsi assistere da collaboratori oppure chiedere il parere di un altro consulente che operi in un settore specialistico diverso dal suo, ma in tal caso resta il solo ed unico responsabile dello svolgimento delle attività consulenziali connesse alla consulenza e del parere fornito al termine di queste.

Articolo 8:

Il consulente che non ha partecipato alle attività consulenziali non può mai apporre la propria firma sulla relazione né pretendere la relativa remunerazione. È vietata la firma di comodo.

Articolo 9:

Quando il consulente effettua attività diverse, queste devono essere perfettamente differenziate, indipendenti e di pubblico dominio. È vietata ogni possibile confusione tra attività, funzioni, responsabilità la cui ambiguità potrebbe comportare equivoci, errori o semplici dubbi sulla sua indipendenza e la sua imparzialità. È vietata ogni forma di fraternizzazione tra il consulente e altri soggetti.

Articolo 10:

In nessun caso il consulente può attuare le soluzioni che ha prescritto nel parere che ha formulato al termine delle attività consulenziali che ha svolto.

Articolo 11:

Il consulente può accettare un incarico solo dopo aver verificato che la propria designazione non lo collochi in una situazione di conflitto di interesse oppure che tale conflitto sia dichiarato oppure ancora che la sua designazione non violi il codice etico della sua professione. Il consulente deve fornire una dichiarazione di indipendenza per ciascuna causa e comunicare in tale occasione ogni informazione suscettibile di dar luogo ad un conflitto di interesse, in particolare eventuali legami che potrebbe aver avuto o avere con una o più parti del procedimento che potrebbero dar adito a dubbi circa la sua imparzialità. Quando si manifesta un potenziale conflitto di interesse durante lo svolgimento delle attività, in particolar modo in virtù di un'estensione del suo incarico ad altre parti, il consulente deve senza indugio darne comunicazione al giudice o alla parte che lo ha designato, che comunque potrà sostituirlo o autorizzarlo a proseguire le attività. In ogni caso la prosecuzione delle attività potrà avvenire solo con il consenso del giudice e dopo aver ricevuto quello di tutte le parti interessate.

Sezione 2: Obblighi nei confronti del giudice e delle parti

Articolo 12:

Anche quando è stato designato da una parte, il consulente deve mostrarsi leale sia verso il giudice che verso le parti nella misura in cui, fornendo il proprio parere nell'ambito di un'azione giudiziaria, egli partecipa all'affermazione della verità ed all'opera di giustizia. Non deve perciò nascondere nulla al giudice, né omettere elementi che potrebbero essere sfavorevoli per la parte che lo ha designato o lo remunera.

Articolo 13:

Il consulente, indipendentemente dal modo in cui è stato designato, deve giurare, al momento della sua iscrizione nell'elenco ufficiale e pubblico o, in assenza di iscrizione, al momento della sua designazione o della sua audizione da parte del giudice, di rispettare gli obblighi enumerati all'art. 4 che precede e quelli più ampi di cui al presente codice.

Il consulente, quando designato da una parte, deve anche essere in grado di giurare innanzi al giudice che riceve il suo parere quanto segue:

- 1 che il suo primo dovere è verso il giudice, sia nella preparazione della relazione che nella sua testimonianza orale, e che tale dovere prevale su ogni obbligo nei confronti della parte che lo ha incaricato e/o retribuito, che si è conformato a tale dovere e che continuerà a conformarvisi;
- 2 che conosce i requisiti di procedura civile applicati dal giudice per quanto riguarda lo svolgimento delle consulenze;
- 3 che ha indicato nella sua relazione ciò che, secondo quanto indicatogli nel suo incarico, ha inteso essere i quesiti sui quali era necessario il suo parere di consulente;
- 4 che ha informato il giudice di tutti i fatti e di tutte le questioni di cui è a conoscenza che potrebbero influenzare negativamente il suo parere;
- 5 che dove non aveva una conoscenza personale delle informazioni di fatto ne ha indicato la fonte;
- 6 che si è adoperato per tener conto di tutti i fatti rilevanti e per inserire nella sua relazione quelli a lui preventivamente noti o che gli sono stati resi noti e che avrebbero potuto indebolire il suo parere definitivo, ma che ha constatato chiaramente che non vi era alcuna riserva in relazione alle sue conclusioni;
- 7 che non ha inserito nella relazione nulla di quanto gli è stato proposto da altri, compresi gli avvocati della parte che lo ha incaricato, senza che si fosse fatta un'opinione propria in completa autonomia;
- 8 che nel caso in cui a suo avviso sussista un ventaglio di pareri ragionevoli, ne ha fatta una valutazione nella sua relazione;
- 9 che al momento di firmare la relazione, l'ha considerata completa e esatta ma che informerà coloro che gli hanno conferito l'incarico se, per un qualunque motivo, egli ritiene dopo la firma che sia necessario effettuare una correzione oppure inserire una riserva nella relazione;
- 10 che comprende che tale relazione costituirà il parere che fornirà, sotto giuramento, con possibilità di correzioni o riserve che potrebbe essere portato ad effettuare prima di giurarne la veridicità;
- 11 che allegata a tale relazione si trova una nota che riporta la sostanza di tutti i fatti e delle istruzioni che ha ricevuto, essenziali per le opinioni espresse nella relazione o sui quali si basano le sue conclusioni. »

Articolo 14:

Al momento della sua designazione il consulente deve assicurarsi, senza indugio, di disporre della competenza, dei mezzi e del tempo necessari per completare l'incarico conferitogli nei termini stabiliti. Eviterà ogni negligenza, farà tutto quanto possibile affinché il suo parere sia reso entro un lasso di tempo ragionevole e informerà senza indugio il giudice o la parte che lo ha designato di ogni difficoltà che possa ostacolare il buon svolgimento delle attività.

Articolo 15:

Il consulente iscritto in un elenco che rifiuta di svolgere l'incarico conferitogli da un giudice deve motivare tale rifiuto e deve essere in grado di giustificarlo con ragioni oggettive.

Articolo 16:

Il consulente deve rispettare i termini dell'incarico conferitogli e deve rispondere in modo preciso ai quesiti che gli sono posti.

Articolo 17:

Il consulente deve avere un'assicurazione che copre la sua responsabilità per i rischi specificamente collegati alla sua attività di consulenza e deve provare che essa si estende al rischio collegato alla consulenza per la quale è stato designato.

Articolo 18:

Nel corso dell'intera procedura consulenziale, il consulente assicurerà la buona applicazione del principio del contraddittorio conformemente alla guida sulle buone pratiche.

Articolo 19:

Il consulente deve fare in modo di procedere ad effettuare solo le indagini necessarie per risolvere la controversia.

Articolo 20:

Nel corso delle attività il consulente, soprattutto se è designato dal giudice, usa la necessaria autorità affinché le incombenze a carico delle parti siano svolte senza ritardo e le discussioni restino costruttive e serene. Mantiene un atteggiamento dignitoso ed evita ogni condotta nei confronti delle parti o dei loro avvocati che possa far sorgere un dubbio sulla sua imparzialità. Egli si mostra attento e comprensivo nei confronti delle parti, in particolare verso quelle il cui livello di conoscenza tecnica è inferiore al suo.

Articolo 21:

Il consulente tenuto a mantenere il segreto professionale non deve divulgare nulla delle informazioni riservate di cui è venuto a conoscenza in occasione delle sue attività.

Articolo 22:

Il consulente è tenuto a conservare i documenti in suo possesso riguardanti la consulenza, che non ha dovuto restituire alle parti al termine delle attività, per tutto il tempo in cui ne è responsabile.

Sezione 3: Obblighi nei confronti degli altri consulenti

Articolo 23:

I consulenti sono tenuti ad esprimersi con moderazione nei confronti dei loro colleghi.

Articolo 24:

La concorrenza tra consulenti deve basarsi unicamente sulla competenza e la qualità dei servizi offerti alla giustizia e rispettare l'etica professionale.

Articolo 25:

Il consulente deve astenersi dal partecipare a quelle consulenze i cui termini sarebbero contrari al presente codice.

Articolo 26:

Quando un consulente è chiamato a succedere nell'attività consulenziale ad un collega deceduto, deve salvaguardare gli interessi degli aventi diritto rispetto alle attività già intraprese che dovrà portare avanti.

Articolo 27:

Il consulente chiamato a valutare un altro consulente o il lavoro di quest'ultimo deve pronunciarsi soltanto con piena cognizione di causa e imparzialità. Gli incarichi di controllo devono escludere ogni atteggiamento arbitrario. I pareri o le valutazioni devono essere espressi e motivati sempre in modo chiaro ed il loro autore deve svincolarsi dalle proprie personali idee.

Sezione 4: Obblighi nei confronti dei poteri pubblici

Articolo 28:

Il consulente deve conformarsi alla legge ed ai regolamenti in vigore in seno all'UE ed al codice di deontologia dell'ordine professionale al quale eventualmente appartiene.

Articolo 29:

Il consulente deve, senza indugio, informare le autorità pubbliche competenti in merito ai rischi gravi per la sicurezza delle persone che dovessero emergere nel corso delle attività consulenziali.

Articolo 30:

Il consulente deve sottoporsi a procedure di valutazione prima della sua nomina. In particolare deve fornire spontaneamente tutti quegli elementi che consentono di verificare la sua competenza tecnica in funzione dei titoli di studio che possiede, del suo percorso professionale e della sua esperienza sul campo, della sua conoscenza delle tecniche di indagine, delle norme che disciplinano l'esercizio della sua attività principale, delle norme relative ai diritti ed agli obblighi dei consulenti nonché dei principi regolatori del giusto processo.

Articolo 31:

Quando è iscritto in un elenco pubblico, il consulente deve anche sottoporsi alla procedura di valutazione ad ogni rinnovo dell'elenco e deve provare di aver seguito una formazione continua che gli ha consentito di aggiornare le proprie conoscenze nella professione di base, nella sua tecnica consulenziale e nelle materie giuridiche che regolano la sua attività professionale e la sua attività consulenziale. Se la legge interna dello Stato membro non prevede termini più brevi, in tale occasione il consulente deve rendere conto della sua attività consulenziale precisando in particolare il numero di procedimenti per i quali è stato designato, il numero di relazioni depositate e la quantità di procedimenti che deve completare evidenziando le difficoltà con le quali si è potuto confrontare.

CAPITOLO II: Norme particolari per ciascuna delle modalità di esercizio

Articolo 32:

Quando il consulente è una persona fisica, si assume da solo la responsabilità dell'attività consulenziale e del parere che formula al termine dell'attività stessa e deve di conseguenza essere assicurato contro i danni che potrebbe causare alle parti nell'esercizio di tale specifica attività.

Articolo 33:

Quando il consulente è una persona giuridica, deve gestire interamente le attività consulenziali. Essa deve essere composta da una o più persone fisiche che possiedono il titolo individuale la qualità di consulente e che si assumono personalmente la responsabilità delle prove orali e scritte raccolte, delle conclusioni formulate nonché della redazione della relazione che sarà presentata al giudice.

CAPITOLO III: Norme sulla remunerazione

Articolo 34:

Il consulente ha diritto ad una giusta remunerazione che è controllata dal giudice anche quando detto consulente è stato designato dalle parti. La decisione del giudice può essere impugnata.

Articolo 35:

La remunerazione dovrebbe essere stabilita in funzione della difficoltà e della durata dell'opera prestata, delle qualità del consulente e della responsabilità morale e materiale che l'incarico comporta. In nessun caso il suo onorario può essere valutato e determinato in funzione delle somme oggetto della causa o del risultato del processo per una delle parti.

Articolo 36:

Il consulente deve informare appena possibile il giudice e le parti in merito al metodo di calcolo del suo onorario.

Articolo 37:

Dopo avere ricevuto il fascicolo il consulente effettua, prima di cominciare la consulenza, una stima iniziale dell'onorario e delle spese la quale dovrà avvicinarsi il più possibile al costo finale. Non appena rileva che tale somma verrà superata, il consulente deve avvertire le parti e il giudice il quale può ordinare il deposito di una somma aggiuntiva.

Articolo 38:

Il consulente invia la sua relazione solo quando le parti versano i depositi ordinati dal giudice.

Articolo 39:

L'onorario del consulente gli sarà corrisposto soltanto dopo la consegna della relazione da parte di questi. Tuttavia se il consulente ha dovuto pagare un terzo durante la consulenza (come nel caso di un laboratorio o di uno specialista) oppure se la consulenza ha una durata superiore a tre mesi, il consulente potrà ottenere un anticipo, prelevandolo dalle somme depositate, a titolo di rimborso e dietro giustificativi delle spese sostenute e quale compenso per i suoi adempimenti, purché le sue fatture indichino molto precisamente il periodo per il quale è richiesto tale compenso.

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 40:

Per le questioni pratiche e quelle non comprese nel presente testo, i consulenti si conformano alle normative nazionali purché queste ultime non attenuino gli obblighi imposti dal presente codice che valgono quali garanzie offerte ai giudici ed ai cittadini dell'UE.

Quando il consulente non aderisce al presente codice deontologico e non formula la dichiarazione d'indipendenza prevista all'articolo 11, il suo parere non è ricevibile.

Il regime delle sanzioni applicabili in caso di mancato rispetto delle norme del presente codice sarà adattato per ogni paese in funzione delle sue tradizioni giuridiche e norme procedurali, a condizione che la decisione disciplinare sia affidata ad un organo giurisdizionale o ad un organismo indipendente e fatto salvo il rispetto del principio del contraddittorio.

La valutazione alla quale deve assoggettarsi il consulente e la verifica della competenza dei consulenti e della qualità delle consulenze sono indispensabili. Le loro modalità sono lasciate alle legislazioni nazionali nell'attesa della creazione di un organismo ad hoc a livello di UE.

Bibliografia

Articoli

Dörfl, Luboš,

Judicial expertise in the Czech Republic, and its possible way towards the « euro judicial expertise », 16 pagine

(EN, tradotto dal CZ)

Giard, Raimond,

La mission d'un expert: l'importance des questions ouvertes

Les erreurs des experts: qui se cache derrière l'expertise?

(FR e EN)

Keijser, Nico and Van Spaendonck, Flip,

Quality assurance of expert's reports in civil law / Assurance qualité des rapports d'experts dans le droit civil, 7 pages

Precedentemente pubblicato in Trema, Journal des Tribunaux aux Pays-Bas

(Originale in olandese, EN e FR)

Smithuis, M.M.A., Van Ruth, E.M. and Wieles, E.,

Quality control of forensic experts: the complementary role of accreditation and certification, Expertise & Recht 2012-6, pp. 220-224

(EN)

Smithius, M.M.A., EM van Ruth,

Forensic science service expertise not as solid as it seems, NRGD, 9 pagine

Smithuis, M.M.A.,

Safeguarding the quality of forensic experts: the current position, Expertise&Recht 2014-2, pp. 57-60

(EN)

Review Expert (ed.), *Acceptation ou refus de la mission* 2011, pp. 1-2

- nel settore civile commerciale e dei *prud'hommes*, ottobre
- nel settore penale, ottobre
- nel settore amministrativo, novembre

Unachukwu, Anayo,

Expert Witness: *How Safe is Safety in Numbers?* Blue Harp, marzo 18, 2014
(<http://ssrn.com/abstract=2411082>)

Leggi e norme di procedura

BE:

- Moniteur Belge, Registre des experts, Ed.2, 104479,
Lois, Décrets, Ordonnances et Règlements, 19.12 2014,
Loi modifiant diverses dispositions en vue d'établir un registre national des experts et établissant un registre national des traducteurs, interprètes et traducteurs-interprètes jurés
- KRID vzw Kamer van Geregistreerde Ingenieur-Deskundigen KVIV, 2011

ES:

- Law 1/2000, of 7 January, On Civil Procedure (EN)
On procedural rules and their implementation Civil Procedure Act
- Ley de enjuiciamiento civil, / Gazette officielle No. 7, du 8 Janvier 2000; correction des erreurs dans les in Official State Gazettes numbers 90, of 14 April 2000, and 180, of 28 July 28 2001, 375 pagine (tradotto dal castigliano, EN)
- Loi De Procédure Civile, 2000
Livre II, Titre I, Chapitre VI, Section V Sur les rapports d'experts, 31 pagine (FR)

EU:

- EU Small Claims Regulation (EC) N. 861/2007)

FR:

- Art. 232 s. Code de Procédure civile:
<http://www.legifrance.gouv.fr/>
- Recommandations de bonnes pratiques juridictionnelles relatives à l'expertise judiciaire civile suite à la conférence de consensus menée en 2007
<https://www.courdecassation.fr/>

NL:

- Book of Guidance Netherlands, Dutch Practice directions for experts in Dutch civil law cases, Council for the Judiciary, rechtspraak, Netherlands, Edizione 2008 52 pagine (EN)
- Decree of 18 July 2009, establishing the Netherlands Register of Court Experts and containing quality requirements for experts in criminal cases (Register of Court Experts in Criminal Cases Decree) 18 July 2009, 7 pagine (NL e EN)

PT:

Experts on Trial Courts Portuguese System, Note, 2 pagine

UK:

- *Protocol for the Instruction of Experts to give Evidence in Civil Claims*, Civil Justice Council, June 2005 amended October 2009, 25 pagine
- *Civil Procedure Rules Part 35* (CPR 35) Experts and Assessors, UK – 4 pagine
<http://www.justice.gov.uk/courts/procedure-rules/civil/rules/part35>
- Forensic Science Regulator, Legal Obligations, I-400 Issue 2, 2013, 125 pagine, Crown Copyright
- Forensic Science Regulator, Overseeing Quality, Codes of Practice and Conduct for forensic science providers and practitioners in the Criminal Justice system, August 2014
- CPS (Crown Prosecution Service): *Guidance on Expert Evidence*, 1st Edizione 2014, 70 pagine (EN)

Gazzette ufficiali

Mairé, Patrick,

Loi "Professions": les modifications apportées au statut des experts judiciaires, Gazette du Palais, 2004, GP20040615002 n. 167, p.7, 8 pagine

Sené, Louis,

L'exécution de l'expertise judiciaire en matière civile, Gazette du Palais, 2007, GP20070901001 n. 244 p.2, 6 pagine

Codici di Condotta, Relazioni-tipo, Buone Pratiche,

DE:

- EuroExpert, Association Standards, 2 pagine
- Code of Practice for Experts, 1 pagina
- Curriculum expert training, 1
- Definitions, maggio 2012, 3 pagine
- Standard for mediation Training, 1 pagina
- Report Standards, settembre 2006, 2 pagine (EN)

FR:

- Rapport d'expertise plan type, Cour d'appel de Versailles, 6 pagine
- Recueil des obligations déontologiques des magistrats 2010, Conseil Supérieur de la magistrature, Dalloz, 82 pagine
- Collection Guide des Bonnes Pratiques, Recommandations Articles 275 276, edizione maggio 2011, CNCEJ
- Conseil National des Compagnies d'Experts de Justice, 15 pagine

- L'expertise judiciaire, du bon usage des articles 275 276, Conseil national des Barreaux, CNCEJ, 42 pagine

NL:

- *Model expert opinion pertaining to the Practice direction for experts in Dutch civil law cases* Source: www.rechtspraak.nl, 10 pagine
- *Code of Conduct Dutch experts*, Netherlands: www.rechtspraak.nl (EN)
- DNA analysis and interpretation, version 2.1, NRGD, (Mars 2014 – Mars 2018) 19 pagine
- NRGD, Netherlands Register Court Experts: www.english.nrgd.nl
 - Register of Court Experts in criminal cases Decree
 - Standards DNA-Source level

UK:

Example report with Expert's declaration and Statement of Truth, n.d., 6 pagine

Expert Witness Institute (EWI) Guidance on Professional Conduct, 2 pagine
www.ewi.org.uk

Relazioni, indagini e studi

- CEPEJ European Commission for the Efficiency of Justice, *2014 Report on European Judicial Systems, Edition 2014, (2012 Data): efficiency and quality of justice*, 2014
http://www.coe.int/t/dghl/cooperation/cepej/evaluation/2014/Rapport_2014_fr.pdf
- EEEI EUREXPERTISE Etude 2012 et réponses complémentaires, aggiornamento 2014
- Expert Witness Survey, The Bond Solon Annual Expert Witness Survey, 7 novembre 2013, UK

I componenti dei gruppi di lavoro

Gruppo di Lavoro 1

Designazione del consulente e definizione del suo incarico

Béatrice DESHAYES Relatrice <i>Relatore</i> (Comitato organizzativo)	German and French lawyer (Bars of Cologne and Paris), partner of the law firm HW&H, Paris	DE
Lubos DORFL	Judge of the High Court in Prague	CZ
Sylvain ELOIT	Expert at the Court of Appeal of Paris and the Administrative Courts of Appeal of Paris and Versailles, France	FR
Gianfranco GALLO	Magistrato a la Corte d'Appello di Brescia / Prosecutor in the Prosecutor's Office for Juveniles in Brescia, Italy.	IT
Alain HENDERICKX	Lawyer at the French Bar of Brussels, Belgium	BE
Jacques HONKOOP	Expert, arbitrator and mediator in ICT-conflicts, Netherlands	NL
Norbert KOSTER	Judge at the Court of Appeal in Hamm, Germany	DE
Hans MULDER	Prof.dr.ing. at University of Antwerp & AMS, managing director Viagroep nv, mediator, arbitrator and (LRGD) expert, Belgium and the Netherlands	NL
Rafael ORELLANA DE CASTRO <i>Relatore</i> (Comitato organizzativo)	Représentant aux affaires internationales du Consejo General de Peritos Judiciales y Colaboradores con la Administración de Justicia. Président de l'Association catalane des experts judiciaires	ES
Assya SUBEVA	Judge	BG
Alfonso VALERO	Academic	UK

Gruppo di Lavoro 2

Svolgimento delle operazioni consulenziali ed elaborazione della relazione

Galina ARNAUDOVA	Judge	BG
Michel BEAUDOUT	Judge	FR
Carlo BIANCHETTI <i>(Comitato organizzativo)</i>	Judge	IT
Anne DEMOULIN	Judge	BE
Patricia GRANDJEAN	Judge	FR
Allen HIRSON <i>Relatore</i>	Expert, Senior Lecturer in Phonetics & Forensic Speech Scientist City University London	UK
Nico KEIJSER <i>Relatore</i> (Comitato organizzativo)	Secretary of the Administrative Council of the Landelijk Register van Gerechtelijke Deskundigen (LRGD)	NL
Julie LODOMEZ	Lawyer	BE
Franklin SIMAIN	Academic and Expert	BE

Gruppo di Lavoro 3

Formazione, competenze e valutazione
dei consulenti

William BUYSE	<i>M.Sc. Civil Engineering – C.E.O. of C.E.M. Consulting</i>	<i>BE</i>
Maria Grazia CASSIA	<i>Judge at the Appeal Court of Brescia</i>	<i>IT</i>
Etienne CLAES	<i>Accountant, Tax Advisor</i>	<i>BE</i>
Solange GOVINDAMA Relatore	<i>Avocat au Barreau de Paris, Médiateur</i>	<i>FR</i>
Robert HAZAN	<i>Expert</i>	<i>FR</i>
Kay LINNELL	<i>Forensic Accountant, Judicial Expert</i>	<i>UK</i>
Nienke MULDER Relatore	<i>Mrs. Nienke M. Mulder LL.M. Senior Policy Officer NRGD. Netherlands Register Court Experts</i>	<i>NL</i>
Gilles PERRAULT	<i>Expert agréé par la cour de Cassation. Directeur de publication Revue Experts</i>	<i>FR</i>
Johannes RIEDEL (Comitato organizzativo)	<i>Former President, Court of Appeal Cologne. Former Vice- President, Constitutional Court of North-Rhine-Westphalia, Munster</i>	<i>DE</i>
Barry TURNER (Comitato organizzativo)	<i>Lawyer, Senior lecturer</i>	<i>UK</i>
Gérard WUISMAN	<i>Director of StAB, Lawyer, Deputy judge, Mediator Certified Supervisory board membership</i>	<i>NL</i>

Gruppo di Lavoro 4

Status e deontologia dei consulenti / libero
esercizio e responsabilità

Sergio CASSIA	<i>Judge at the Appeal Court of Brescia</i>	<i>IT</i>
Daniel DESSARD	<i>Avocat, ancien membre du conseil de l'ordre. Collaborateur scientifique de l'université de Liège. Juge suppléant.</i>	<i>BE</i>
Pierre GARBIT Relatore	<i>Honorary judge. Former President of the High Court of Lyon</i>	<i>FR</i>
Dominique HEINTZ	<i>Partner at HW&H</i>	<i>FR</i>
Philippe JACQUEMIN (Comitato organizzativo)	<i>Expert de Justice, Vice président de l'EEEI</i>	<i>FR</i>
Viviane LEBE-DESSARD Relatore	<i>Honorary President of the Labour Court of Liège</i>	<i>BE</i>
Alexander MACKAY	<i>Architect Expert Witness Governor of the Expert Witness Institute</i>	<i>UK</i>
Eduardo MARTIN	<i>Expert</i>	<i>ES</i>
François NIVET	<i>Auditeur à la Cour de cassation</i>	<i>FR</i>
Pol VAN ISEGHEM	<i>Judge</i>	<i>BE</i>

Gruppo di analisi del testo

Béatrice BLANC	Judge	FR
Gilles CUNIBERTI	Academic	LU
Georges De LEVAL	Academic	BE
Beatriz GIL	Lawyer	ES
Alix LOUBEYRE	PhD candidate in European Law	Fr
Alice MARCOTULLI	Trainee, Court of Appeal of Brescia	IT
Vincent VIGNEAU	Judge	FR

I nostri partner

[CNEJ](#) – BE



[LRGD](#) – NL



[SEFITA](#) – BG



[ACPJ](#) - ES



[Cjo Gral. Peritos Judiciales](#) – ES



Nota informativa sull'EEEI

Creato nel 2006, il **European Expertise and Expert Institute (EEEI) [Istituto europeo della consulenza e dei consulenti]** si pone l'obiettivo di contribuire, tramite la sua attività, a far convergere i sistemi di consulenza tecnica nazionali e di garantire, nell'intero spazio giudiziario europeo, la certezza giuridica delle decisioni giudiziarie mediante la qualità delle consulenze tecniche effettuate su decisione del giudice.

L'EEEI riunisce al suo interno rappresentanti delle alte giurisdizioni, delle associazioni forensi, delle società di consulenti e dei professori universitari nonché altre personalità di ciascun Stato membro dell'Unione interessate da questa materia. Centro di riflessione a livello giudiziario europeo, l'EEEI costituisce anche una piattaforma di scambio interdisciplinare e transfrontaliera, indipendente da qualunque potere pubblico, e le sue attività concorrono a far emergere soluzioni consensuali comuni da trasferire da ultimo nei diversi sistemi di diritto europei.



Con il contributo della Rete dei Presidenti delle corti supreme dei paesi dell'Unione europea ed il sostegno finanziario della Commissione europea, l'EEEI ha realizzato negli anni 2010-2012 un inventario comparato dettagliato delle procedure esistenti relative alle consulenze tecniche ordinate in materia civile, nonché delle attività collegate alla consulenza tecnica. Tale studio, EUREXPERTISE, si è concluso con un colloquio internazionale organizzato a Bruxelles il 16 e 17 marzo 2012 sul tema «**Il futuro della consulenza tecnica civile nell'Unione europea**».

Inoltre l'EEEI ha proseguito la propria attività in qualità di attore oramai indispensabile in questo settore e nel 2013 è divenuto membro osservatore della GT-QUAL della CEPEJ.



Nel 2014 il rinnovato sostegno della DG Giustizia della Commissione europea ha consentito all'EEEI di impegnarsi in nuove attività cofinanziate dalla Commissione europea stessa e destinate ad elaborare una guida di buone pratiche della consulenza tecnica civile in Europa nell'ambito di un progetto chiamato **EGLE – European Guide for Legal Expertise [Guida Europea per la Consulenza Tecnica]**.

Il metodo adottato per il progetto EGLE è costituito dalla **conferenza di consenso** la quale si fonda sulle competenze e la cooperazione dei professionisti degli Stati membri e sul confronto di esperienze. Tale metodo appare essere il più adatto a far emergere una pratica comune direttamente ispirata alle norme del giusto processo fissate dalla legislazione e dalla giurisprudenza europee.

Le attività svolte dai gruppi di lavoro composti da membri provenienti da numerosi paesi dell'Unione sono state oggetto di dibattito in occasione di una **conferenza plenaria il 29 maggio 2015 nell'Aula Magna della Corte di cassazione italiana a Roma**. Magistrati, avvocati, consulenti, universitari, rappresentanti delle Corti Supreme, di istituzioni europee e mondiali, 160 persone hanno preso parte ai lavori in rappresentanza di 22 paesi.

Da tale data una Giuria composta da personalità europee, sulla scorta dei dibattiti effettuati nel corso della conferenza plenaria e dei lavori preparatori, si è riunita regolarmente per redigere la presente Guida di buone pratiche.

Modulo di adesione PAGAMENTO QUOTE 2016

Da rinviare una volta compilato a Jean-Raymond Lemaire (EEEI) 92 rue Anatole France 92300
Levallois-Perret

ANNO 2016

COLLEGI

1° Membro effettivo istituzionale O

4° Membro persona giuridica O

2° Membro istituzionale O

5° Membro partner O

**Identità del
membro:**

3° Membro persona fisica O

Osservatore O

- Istituzione o persona giuridica

Denominazione:.....

- Persona fisica o rappresentante legale dell'istituzione o della persona giuridica:

Signor - Signora

Cognome

Nome

Indirizzo completo

Paese

Codice postale

Città

E-mail

Tel

Cell

Attività (persona fisica)

Secondo rappresentante (laddove necessario per le istituzioni e le persone giuridiche):

QUOTA ANNUALE 2016

1° collegio Membro effettivo istituzionale(*)

2° collegio Membro istituzionale zero

3° collegio Membro persona fisica 100 €

(salvo magistrati, universitari, studenti, a titolo individuale: 20 €)

4° collegio Membro persona giuridica(*)

5° collegio Membro partner zero

Osservatore zero

(*) importo stabilito secondo lo statuto dal Comitato Esecutivo Importo pagato:

Quota da versare al ricevimento:

A mezzo bonifico bancario: oggetto: ADH16 + COGNOME (di chi aderisce).

(CIC LAGNIEU 46 rue Pasteur 01150 LAGNIEU / IBAN FR76 1009 6181 8200 0589 0020 130 – BIC CMCIFRPP)

Il presente modulo di adesione equivale a giustificativo del pagamento effettuato ai fini della Vostra contabilità

Fatto a

Il

Cognome del firmatario

Firma

**L'adesione iniziale avviene solo a seguito della decisione dell'Assemblea Generale.
Si rinnova ogni anno con il pagamento della quota annuale. I membri danno atto di avere
conoscenza piena dello statuto e del regolamento interno.**

ANNOTAZIONI

[illegible]

A vertical banner featuring a collage of various national flags. The flags are arranged in a flowing, overlapping manner, creating a sense of movement. The colors are vibrant and varied, including red, white, blue, yellow, green, and black. The flags are set against a solid blue background. The overall design is modern and dynamic, representing a global or multicultural theme.

92, rue Anatole France – 92300 Levallois-Perret – France
Tel: +33 (1) 41 49 07 60 – Fax: +33 (1) 41 49 02 89
www.experts-institute.eu – contact@experts-institute.eu

Organizzazione senza scopo di lucro